

COMUNE DI FANO ADRIANO

Provincia di Teramo

Parere del Revisore dei Conti Adozione Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024/2026 (PIAO).

Il sottoscritto Dott. Lorenzo Parisse in qualità di revisore dei conti dell'Ente ha esaminato i relativi atti al fine di esprimere il proprio parere in merito a quanto in oggetto.

- Vista la richiesta del 27.02.2024 inviata dall'Ente relativa alla proposta di delibera di Giunta Comunale del 26/02/2024 n. 11;

- che detto documento è corredato da apposito atto ed i relativi allegati:

- Piano triennale del fabbisogno del personale;

RICHIAMATI integralmente i documenti programmatici dell'Ente di seguito elencati:

- ✓ la deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 30.11.2023, di approvazione del Documento Unico di Programmazione 2024/2026;
- ✓ la deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 23.12.2023 di approvazione del Bilancio di previsione 2024/2026;
- ✓ la deliberazione di Giunta Comunale n. 33 del 31.05.2023, con la quale è stato approvato il PIAO 2023/2025;
- ✓ le eventuali modifiche ed integrazioni dei provvedimenti sopracitati intervenute successivamente;

VISTO l'art. 6, commi da 1 a 4, del D.L. 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in L. 6 agosto 2021, n. 113, il quale dispone che:

1. *“Per assicurare la qualità e la trasparenza dell'attività amministrativa e migliorare la qualità dei servizi ai cittadini e alle imprese e procedere alla costante e progressiva semplificazione e reingegnerizzazione dei processi anche in materia di diritto di accesso, le pubbliche amministrazioni, con esclusione delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con più di cinquanta dipendenti, entro il 31 gennaio di ogni anno adottano il Piano integrato di attività e organizzazione, di seguito denominato Piano, nel rispetto delle vigenti discipline di settore e, in particolare, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e della legge 6 novembre 2012, n. 190.*

2. *Il Piano ha durata triennale, viene aggiornato annualmente e definisce:*

a) *gli obiettivi programmatici e strategici della performance secondo i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, stabilendo il necessario collegamento della performance individuale ai risultati della performance organizzativa;*

b) *la strategia di gestione del capitale umano e di sviluppo organizzativo, anche mediante il ricorso al lavoro agile, e gli obiettivi formativi annuali e pluriennali, finalizzati ai processi di pianificazione secondo le logiche del project management, al raggiungimento della completa alfabetizzazione digitale, allo sviluppo delle conoscenze tecniche e delle competenze trasversali e manageriali e all'accrescimento culturale e dei titoli di studio del personale, correlati all'ambito d'impiego e alla progressione di carriera del personale;*

c) *compatibilmente con le risorse finanziarie riconducibili al piano triennale dei fabbisogni di personale, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli strumenti e gli obiettivi del reclutamento di nuove risorse e della valorizzazione delle risorse interne, prevedendo, oltre alle forme di reclutamento ordinario, la percentuale di posizioni disponibili nei limiti stabiliti dalla legge destinata alle progressioni di carriera del personale, anche tra aree diverse, e le modalità di valorizzazione a tal fine dell'esperienza professionale maturata e dell'accrescimento culturale conseguito anche attraverso le attività poste in essere ai sensi della lettera b), assicurando adeguata informazione alle organizzazioni sindacali;*

d) *gli strumenti e le fasi per giungere alla piena trasparenza dei risultati dell'attività e dell'organizzazione amministrativa nonché per raggiungere gli obiettivi in materia di contrasto alla corruzione, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia e in conformità agli indirizzi adottati dall'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) con il Piano nazionale anticorruzione;*

e) *l'elenco delle procedure da semplificare e reingegnerizzare ogni anno, anche mediante il ricorso alla tecnologia e sulla base della consultazione degli utenti, nonché' la pianificazione delle attività inclusa la graduale misurazione dei tempi effettivi di completamento delle procedure effettuata attraverso strumenti automatizzati;*

f) *le modalità e le azioni finalizzate a realizzare la piena accessibilità alle amministrazioni, fisica e digitale, da parte dei cittadini ultrasessantacinquenni e dei cittadini con disabilità;*

g) *le modalità e le azioni finalizzate al pieno rispetto della parità di genere, anche con riguardo alla composizione delle commissioni esaminatrici dei concorsi.*

3. *Il Piano definisce le modalità di monitoraggio degli esiti, con cadenza periodica, inclusi gli impatti sugli utenti, anche attraverso rilevazioni della soddisfazione degli utenti stessi mediante gli strumenti di cui al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, nonché le modalità di monitoraggio dei procedimenti attivati ai sensi del decreto legislativo 20 dicembre 2009, n. 198.*

4. *Le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 del presente articolo pubblicano il Piano e i relativi aggiornamenti entro il 31 gennaio di ogni anno nel proprio sito internet istituzionale e li inviano al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri per la pubblicazione sul relativo portale”;*

VISTO, altresì, l'art. 6, commi da 5 a 8, del richiamato D.L. n. 80/2021, convertito, con modificazioni, in L. n. 113/2021, come novellato dall'art. 1, comma 12, del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla L. n. 25 febbraio 2022, n. 15 e successivamente dall'art. 7, comma 1, del D.L. 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 giugno 2022, n. 79, il quale stabilisce che:

5. *“Entro il 31 marzo 2022, con uno o più decreti del Presidente della Repubblica, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuati e abrogati gli adempimenti relativi ai piani assorbiti da quello di cui al presente articolo.*

6. *Entro il medesimo termine di cui al comma 5, con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è adottato un Piano tipo, quale strumento di supporto alle amministrazioni di cui al comma 1. Nel Piano tipo sono definite modalità semplificate per l'adozione del Piano di cui al comma 1 da parte delle amministrazioni con meno di cinquanta dipendenti.*

6-bis. *In sede di prima applicazione il Piano è adottato entro il 30 giugno 2022 e fino al predetto termine non si applicano le sanzioni previste dalle seguenti disposizioni: a) articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150; b) articolo 14, comma 1, della legge 7 agosto 2015, n. 124; c) articolo 6, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;*

7. *In caso di mancata adozione del Piano trovano applicazione le sanzioni di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, ferme restando quelle previste dall'articolo 19, comma 5, lettera b), del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.*

8. *All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Gli enti locali con meno di 15.000 abitanti provvedono al monitoraggio dell'attuazione del presente articolo e al monitoraggio delle performance organizzative anche attraverso l'individuazione di un ufficio associato tra quelli esistenti in ambito provinciale o metropolitano, secondo le indicazioni delle Assemblee dei sindaci o delle Conferenze metropolitane”;*

PRESO ATTO che, in data 30.06.2022, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 151/2022 il D.P.R. n. 81 del 24.06.2022, entrato in vigore il 15.07.2022, con cui è stato emanato il *“Regolamento recante individuazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione”*, come previsto dall’art. 6, comma 5, del D.L. n. 80/2021, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 113/2021, e s.m.i.;

RILEVATO che il citato D.P.R. 24.06.2022, n. 81 stabilisce:

a) all’art. 1, comma 1, per i Comuni con più di 50 dipendenti, la soppressione dei seguenti adempimenti, in quanto assorbiti nelle apposite sezioni del PIAO:

- Piano dei fabbisogni di personale, ex art. 6, commi 1, 4, 6 del D.Lgs. n. 165/2001;
- Piano delle azioni concrete, ex art. 60-bis, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001;
- Piano per razionalizzare l’utilizzo delle dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro nell’automazione d’ufficio, ex art. 2, comma 594, della L. n. 244/2007;
- Piano della performance, ex art. 10, commi 1, lettera a), e 1-ter, del D.Lgs. n. 150/2009;
- Piano di prevenzione della corruzione, ex art. 1, commi 5, lettera a), e 60, lettera a), della L. n. 190/2012;
- Piano organizzativo del lavoro agile, ex art. 14, comma 1, della L. n. 124/2015;
- Piano di azioni positive, ex art. 48, comma 1, del D.Lgs. n. 198/2006;

b) all’art. 1, comma 2, che per le Amministrazioni tenute alla redazione del PIAO, tutti i richiami ai piani individuati al citato comma 1 sono da intendersi come riferiti alla corrispondente sezione del PIAO;

c) all’art. 1, comma 4, la soppressione del terzo periodo dell’art. 169, comma 3-bis, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che recitava: *“Il piano dettagliato degli obiettivi di cui all’art. 108, comma 1, del presente testo unico e il piano della performance di cui all’art. 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono unificati organicamente nel PEG”*, decretando pertanto la separazione fra il Piano Esecutivo di Gestione, come definito nel citato art. 169, e la definizione degli obiettivi di performance dell’Amministrazione;

d) all’art. 2, comma 1, che per gli Enti Locali, di cui all’art. 2, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, il piano dettagliato degli obiettivi di cui all’art. 108, comma 1, del medesimo Decreto Legislativo e il piano della performance di cui all’art. 10 del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, sono assorbiti nel PIAO;

DATO ATTO altresì che, in data 7.09.2022, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 209/2022 il Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione 30.06.2022 n. 132, entrato in vigore il 22.09.2022, con cui è stato emanato il *“Regolamento recante definizione del contenuto Piano integrato di attività e organizzazione”*, che regola il contenuto del PIAO e fornisce, in allegato, il Modello di Piano-Tipo, a cui le Pubbliche Amministrazioni devono attenersi nella redazione del nuovo documento di programmazione integrata;

CONSIDERATO che il D.M. n. 132/2022 stabilisce:

- all’art. 7, che *“il Piano integrato di attività e organizzazione è adottato entro il 31 gennaio, ha durata triennale, e viene aggiornato annualmente entro la predetta data, salvo proroga; è predisposto esclusivamente in formato digitale, è pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e sul sito istituzionale di ciascuna amministrazione”*;
- all’art. 8, che: *“1. Il Piano integrato di attività e organizzazione elaborato ai sensi del presente decreto assicura la coerenza dei propri contenuti ai documenti di programmazione finanziaria, previsti a legislazione vigente per ciascuna delle pubbliche amministrazioni, che ne costituiscono il necessario presupposto. 2. In ogni caso di differimento del termine previsto a legislazione vigente per l’approvazione dei bilanci di previsione, il termine di cui all’articolo 7, comma 1 del presente decreto è differito di trenta giorni successivi a quello di approvazione dei bilanci;*

RILEVATO che, in relazione al rapporto del PIAO con i documenti di programmazione finanziaria, in ogni caso di differimento del termine previsto, a legislazione vigente, per l’approvazione dei bilanci di previsione,

il termine del 31 gennaio per l'adozione del PIAO è differito di trenta giorni successivi a quello di approvazione dei bilanci;

RICHIAMATE:

- le linee guida del Dipartimento della Funzione Pubblica per la compilazione del PIAO, che hanno lo scopo di fornire a tutte le Amministrazioni tenute all'adozione del Piano una guida alla compilazione, dando una chiave di lettura immediata, semplificata e omogenea;
- la Circolare n. 2/2022 del Dipartimento della Funzione Pubblica, ad oggetto *“Indicazioni operative in materia di piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) di cui all’art. 6 del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80”*;

RILEVATO che il sopra citato D.M. n. 132/2022 stabilisce, all’art. 2, comma 1, che il PIAO contiene la scheda anagrafica dell’Amministrazione ed è suddiviso nelle Sezioni di cui agli artt. 3, 4 e 5 del medesimo Decreto, e che ciascuna Sezione è a sua volta ripartita in Sottosezioni di programmazione, riferite a specifici ambiti di attività amministrativa e gestionale, secondo il seguente schema:

1. SEZIONE 1. SCHEDA ANAGRAFICA DELL’AMMINISTRAZIONE
2. SEZIONE 2. VALORE PUBBLICO, PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE
 - 2.1 Sottosezione di programmazione Valore pubblico: ai sensi dell’art. 3, comma 2, per gli Enti locali la presente Sottosezione fa riferimento alle previsioni generali contenute nella Sezione Strategica del Documento Unico di Programmazione;
 - 2.2 Sottosezione di programmazione Performance: ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera b), la presente Sottosezione è predisposta secondo quanto previsto dal Capo II del D.Lgs. n. 150/2009, ed è finalizzata, in particolare, alla programmazione degli obiettivi e degli indicatori di performance di efficienza e di efficacia dell’amministrazione facoltativa per gli enti con meno di 50 dipendenti;
 - 2.3 Sottosezione di programmazione Rischi corruttivi e trasparenza: ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera c), la presente Sottosezione è predisposta dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, sulla base degli obiettivi strategici in materia definiti dall’organo di indirizzo, ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190. Costituiscono elementi essenziali della Sottosezione quelli indicati nel Piano nazionale anticorruzione (PNA) e negli atti di regolazione generali adottati dall’ANAC ai sensi della L. 6 novembre 2012 n. 190 e del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
3. SEZIONE 3. ORGANIZZAZIONE E CAPITALE UMANO
 - 3.1 Sottosezione di programmazione Struttura organizzativa: ai sensi dell’art. 4, comma 1, lettera a), la presente Sottosezione illustra il modello organizzativo adottato dall’Amministrazione;
 - 3.2 Sottosezione di programmazione Organizzazione del lavoro agile: ai sensi dell’art. 4, comma 1, lettera b), la presente Sottosezione indica, in coerenza con le Linee Guida emanate dal Dipartimento della Funzione Pubblica e con la definizione degli istituti del lavoro agile stabiliti dalla Contrattazione collettiva nazionale, la strategia e gli obiettivi di sviluppo di modelli di organizzazione del lavoro, anche da remoto, adottati dall’Amministrazione;
 - 3.3 Sottosezione di programmazione Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale: ai sensi dell’art. 4, comma 1, lettera c), la presente Sottosezione indica la consistenza di personale al 31 dicembre dell’anno precedente a quello di adozione del Piano, suddiviso per inquadramento professionale, e dà evidenza della capacità assunzionale dell’Amministrazione, della programmazione delle cessazioni dal servizio, della stima dell’evoluzione dei fabbisogni di personale in relazione alle scelte in materia di reclutamento, delle strategie di copertura del fabbisogno, delle strategie di formazione del personale e delle situazioni di soprannumero o eccedenza di personale, in relazione alle esigenze funzionali;
4. SEZIONE 4. MONITORAGGIO: ai sensi dell’art. 5, la presente sezione indica gli strumenti e le modalità di monitoraggio, tenuto conto delle modalità stabilite dagli articoli 6 e 10, comma 1, lett. b) del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, per quanto attiene alle sottosezioni “Valore pubblico” e “Performance” e delle indicazioni dell’ANAC, relativamente alla sottosezione “Rischi corruttivi e trasparenza”;

DATO ATTO che, per le Pubbliche Amministrazioni interessate con meno di 50 dipendenti, l'art. 6 del D.M. 132/2022 prevede modalità semplificate per la redazione del PIAO. In particolare, viene stabilito che:

1. *Le pubbliche amministrazioni con meno di 50 dipendenti procedono alle attività di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), n. 3), per la mappatura dei processi, limitandosi all'aggiornamento di quella esistente all'entrata in vigore del presente decreto considerando, ai sensi dell'articolo 1, comma 16, della L. n. 190 del 2012, quali aree a rischio corruttivo, quelle relative a:*

a) *autorizzazione/concessione;*

b) *contratti pubblici;*

c) *concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi;*

d) *concorsi e prove selettive;*

e) *processi, individuati dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) e dai responsabili degli uffici, ritenuti di maggiore rilievo per il raggiungimento degli obiettivi di performance a protezione del valore pubblico”.*

2. *L'aggiornamento nel triennio di vigenza della sezione avviene in presenza di fatti corruttivi, modifiche organizzative rilevanti o ipotesi di disfunzioni amministrative significative intercorse ovvero di aggiornamenti o modifiche degli obiettivi di performance a protezione del valore pubblico. Scaduto il triennio di validità, il Piano è modificato sulla base delle risultanze dei monitoraggi effettuati nel triennio.*

3. *Le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 sono tenute, altresì, alla predisposizione del PIAO limitatamente alle previsioni di cui all'art. 4, comma 1, lettere a), b) e c), n. 2.*

4. *Le pubbliche amministrazioni con meno di 50 dipendenti e procedono esclusivamente alle attività di cui al presente articolo”;*

RILEVATO che il Comune di Fano Adriano, alla data del 31.12.2023 ha meno di 50 dipendenti;

EVIDENZIATO che il PIAO in approvazione, relativo al triennio 2024/2026, è stato redatto comprensivo delle seguenti sezioni:

I. PREMESSE

1. SCHEDE ANAGRAFICA DELL'AMMINISTRAZIONE

2. VALORE PUBBLICO, PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE

2.2 PERFORMANCE (per le sole premesse - il piano verrà approvato con separata deliberazione)

2.3 PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA

3. ORGANIZZAZIONE E CAPITALE UMANO

3.1. STRUTTURA ORGANIZZATIVA

3.2 DOTAZIONE ORGANICA

3.3 ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO AGILE

3.4 PIANO AZIONE POSITIVE PER LA PARITÀ DI GENERE

3.5 PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE

3.6 PIANO DELLA FORMAZIONE DEL PERSONALE

DATO ATTO che il presente PIAO viene redatto:

- nel rispetto del quadro normativo di riferimento relativo alla Performance (D.Lgs. n. 150/2009 e le Linee Guida emanate dal Dipartimento della Funzione Pubblica) e ai Rischi corruttivi e trasparenza (PNA e altri atti di regolazione generale adottati dall'ANAC ai sensi della L. n. 190/2012 e del D.Lgs. n. 33/2013), nonché di tutte le ulteriori specifiche normative di riferimento delle altre materie dallo stesso assorbite;

- sulla base del "Piano tipo", di cui al D.M. n. 132/2022, concernente la definizione del contenuto del Piano Integrato di Attività e Organizzazione;

PRESO ATTO che, in caso di mancata adozione del Piano, trovano applicazione le sanzioni di cui all'art. 10, comma 5, del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, ferme restando quelle previste dall'art. 19, comma 5, lettera b), del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114;

DATO ATTO che

- ai fini della predisposizione della sezione 2.3 - Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza, è stato pubblicato l'avviso pubblico rivolto a cittadini e stakeholders ai fini di recepire suggerimenti per la predisposizione della Sezione 2.3 del PIAO 2024-2026 del Comune di Fano Adriano. Dall'Avviso non sono pervenute osservazioni;
- che in ossequio alle disposizioni di cui al PNA 2022 sono stati coinvolti gli uffici del Comune a partire dal per acquisire proposte, suggerimenti, osservazioni e indicazioni per il tramite delle quali provvedere ad un aggiornamento delle misure di prevenzione e di contrasto all'anticorruzione;

DATO ATTO altresì che

- per la Sezione 3.3 - Organizzazione del lavoro agile si riconferma quanto già approvato nel piano 23/25;
- per la Sezione 3.4 - Piano delle Azioni positive, si riconferma quanto previsto nel precedente piano 23/25;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 49, comma 1, e dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, sulla proposta del presente provvedimento sono stati rilasciati in data 26/02/2024 il parere di regolarità tecnica e quello di regolarità contabile da parte del Responsabile Di Cesare Valeria;

VISTI:

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241;
- il D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
- il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e successive modifiche;
- la L. 7 agosto 2015 n. 124 (Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche) e successive modifiche e, in particolare, l'articolo 14;
- la L. 22 maggio 2017, n. 81 (Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato) e successive modifiche e, in particolare, il capo II;
- il D.lgs. 11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246) e successive modifiche e, in particolare, l'articolo 48;
- la Direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione e per l'innovazione e del Ministro per le pari opportunità del 4 marzo 2011 (Linee guida sulle modalità di funzionamento dei Comitati Unici di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni "art. 21, legge 4 novembre 2010, n. 183");
- la Direttiva n. 2/2019 del 26 giugno 2019 del Ministro per la pubblica amministrazione e del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega in materia di pari opportunità (Misure per promuovere le pari opportunità e rafforzare il ruolo dei Comitati unici di garanzia nelle amministrazioni pubbliche);
- le Linee guida del 30 novembre 2021 del Dipartimento della Funzione pubblica in materia di lavoro agile nelle amministrazioni pubbliche;
- il D.L. 9 giugno 2021, n. 80, recante "Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia", convertito, con modificazioni, in L. 6 agosto 2021 n. 113;
- il vigente Statuto Comunale;
- il Regolamento dell'ordinamento degli uffici e dei servizi;

RACCOMANDA

l'attenta verifica, prima di procedere ad assunzioni a tempo indeterminato e/o determinato, del rispetto dei limiti di spesa, dei vincoli di finanza pubblica e dei presupposti stabiliti dalla normativa vigente in materia di assunzioni di personale.


Raccomanda altresì, una costante opera di monitoraggio del rispetto dei limiti stabiliti in materia di spesa del personale.

ESPRIME

parere favorevole sulla proposta di deliberazione in oggetto relativamente all'adozione del Piano Integrato di Attività e di Organizzazione (PIAO) 2024-2026.

Sant'Onofrio di Campli lì, 27.02.2024

Il Revisore dei Conti
Dott. Lorenzo Parisse

The image shows a handwritten signature in black ink, which appears to be 'L. Parisse', written over a circular official stamp. The stamp contains the text 'COMUNE DI FANO' and 'REVISORE DEI CONTI' around the perimeter, with a central emblem. The signature is written in a cursive style.